

studio, sito a Petilia Policastro (KR), in via [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] PEC:

[REDACTED]

= APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE =

E

[REDACTED]

= APPELLATO CONTUMACE =

CONCLUSIONI

1. Per l'appellante [REDACTED]

«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, premesse le più opportune declaratorie, ed in riforma della appellata sentenza n° 670/2020 emessa e pubblicata il 27-07-2020 dal Tribunale di Crotona, Prima Civile, in persona del Giudice dr. Antonio ALBENZIO nella causa civile iscritta al n° 1057/2016 R.G.A.C. promossa da [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] contro la stessa [REDACTED] [REDACTED] PLC, rappresentata dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] con Studio Legale in Cosenza al Corso [REDACTED] e lo stesso [REDACTED] [REDACTED] dichiarato contumace nel Giudizio di Primo Grado; così decidere e provvedere: 1. In riforma della appellata sentenza, riconoscere e dichiarare che il convenuto e conducente [REDACTED] è l'unico ed esclusivo responsabile del sinistro stradale per cui è causa; 2. Sempre in riforma dell'appellata sentenza e per l'effetto condannare solidalmente i convenuti [REDACTED] [REDACTED] PLC, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, e [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore dell'appellante [REDACTED] [REDACTED] nata a Strongoli il [REDACTED] della somma di € 200.000,00 o di quella somma di denaro maggiore o minore che codesta Corte di Appello riterrà di Giustizia, con valutazione, occorrendo, anche equitativa, per il danno biologico e per il danno morale soggettivo cd. Terminali; per il danno da perdita del rapporto parentale; e per i danni morali; tutti subiti a titolo proprio ed a titolo ereditario dalla stessa attrice [REDACTED] [REDACTED] nata a Strongoli il [REDACTED] per la morte del proprio fratello e congiunto [REDACTED] [REDACTED] nato a Strongoli il [REDACTED] e deceduto a Catanzaro il 05-10-2014 in forza del sinistro stradale per cui è causa verificatosi in data 24-09-2014; oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su detta somma dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo; 3. Il tutto detratta e sottratta la somma di € 15.000,00 accettata ed incamerata dalla stessa attrice [REDACTED] [REDACTED] nata a Strongoli il [REDACTED] solo e soltanto a titolo di acconto sulla maggiore e superiore somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento danni; di interessi legali; di spese vive; di spese legali e di patrocinio maturate; 4. Con vittoria di spese e compenso professionale di causa di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto Procuratore e Difensore costituito ex art. 93 C.P.C. e sentenza provvisoriamente esecutiva».

2. Per l'appellata [REDACTED] P.L.C.:

«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione che tutte si impugnano, disattese, In via preliminare: A) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello e dell'appello incidentale, ai sensi del nuovo art. 348 bis c.p.c. non avendo gli stessi ragionevole probabilità di essere accolti per i motivi sopra spiegati; Nel merito: Respingere gli appelli proposti e, per l'effetto, confermare la



sentenza appellata, rigettando qualsivoglia pretesa risarcitoria. - In via subordinata: Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata, si dovrà tener conto del massimale indicato nella polizza e le somme già corrisposte. - Il Tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio».

3. Per l'appellata/appellante incidentale

«Voglia l' Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della Sentenza Impugnata 1) accertare e dichiarare che il sinistro per il quale è giudizio, si è verificato per colpa, fatto e responsabilità esclusivi dell'appellato sig. () 2) conseguentemente e per l'effetto, condannare, in solido tra loro - ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 29 e 32 Cost., 1226, 2056 e 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. - gli appellati incidentalmente sig. () e la () Ass.ni PLC in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento, in favore della sig.ra () (cod. Fisc. () nata a Petilia Policastro il () di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, -catastrofici e catastrofali, biologici terminali, tanatologici e da perdita della vita, da perdita del rapporto parentale, morali, biologici, esistenziali, tutti subiti a titolo proprio ed a titolo ereditario, così come sopra espressamente elencati e richiamati, da questa subiti a causa della morte del proprio diletto marito Sig. () mediante condanna al pagamento della complessiva somma di €400.000,00 (detratta la somma di € 115.000,00 già ricevuta e trattenuta come acconto sia nella fase stragiudiziale che in esecuzione spontanea della sentenza di prime cure) o di quella somma di denaro maggiore o minore che codesta Ecc.ma Corte di Appello riterrà di Giustizia, con valutazione, occorrendo, anche equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto sino all'effettivo soddisfo; 3) Condannare, infine, in solido fra loro, gli appellati incidentalmente, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre CPA come per legge, oltre la rimborso forfettario ex lege, da distrarre ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto procuratore costituito».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Il giudizio di primo e di secondo grado

1.1. Con atti di citazione separati, notificati rispettivamente il 29-02-2016 e il 14-05-2016, () e () citavano in giudizio, davanti al Tribunale di Crotone, () e la compagnia () P.L.C. (d'ora in poi () per il risarcimento dei danni *iure proprio* e *iure hereditatis*, di natura patrimoniale e non patrimoniale, subiti in conseguenza della morte del loro congiunto () rimasto investito mentre attraversava a piedi, da un capo all'altro, il lungomare (viale "Magna Græcia") di Marina di Strongoli (KR).

() **che instaurava il giudizio n. 1057/2016 R.G.A.C.**, agiva in quanto moglie della vittima, chiedendo, - previo accertamento della responsabilità esclusiva di () nella causazione dell'occorso sinistro - il risarcimento del danno morale soggettivo *iure proprio*, del danno biologico e tanatologico *iure hereditatis*, del danno esistenziale per rottura del vincolo familiare; e, come poste risarcitorie patrimoniali, il risarcimento della perdita delle



elargizioni erogate dal defunto (lucro cessante), da perdita del lavoro domestico del coniuge e delle spese funebri, il tutto oltre interessi e rivalutazione e detratto l'acconto di € 80.000,00.

██████████ che instaurava il giudizio n. 482/2016 R.G.A.C., agiva in quanto sorella della vittima, chiedendo la condanna in solido di **██████████** e della **██████████** al risarcimento dei danni, *iure hereditatis*, di tipo catastrofale, biologico terminale, tanatologico e da perdita della vita; nonché il risarcimento dei danni, *iure proprio*, di tipo biologico, esistenziale, da perdita del rapporto parentale e morale, il tutto oltre interessi e rivalutazione e detratto l'acconto di € 15.000,00.

Entrambi gli attori deducevano che, in data 24-09-2014, alle ore 18:00 circa, mentre il loro congiunto **██████████** stava passeggiando su Viale "Magna Græcia" (lungomare), in Marina di Strongoli (KR), all'altezza del centro estetico "██████████" veniva travolto dalla vettura (Fiat Panda, TG. **██████████** di proprietà e condotta da **██████████** assicurata con la **██████████** che procedeva in direzione di marcia Taranto-Crotone. La vittima, infatti, veniva investita mentre si accingeva ad attraversare la sede stradale, sbucando dal lato anteriore di un veicolo che si trovava posteggiato sul margine della carreggiata percorso.

Facevano presente che, a seguito del violento impatto, il **██████████** riportava gravissime lesioni, che rendevano necessario il trasporto immediato presso il nosocomio di Crotone; che, stante la diagnosi di «*stato comatoso in politrauma*», seguiva il ricovero presso l'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove il 05-10-2014 sopraggiungeva il decesso per «*politrauma cranio-encefalico e toracolombare con fratture costali multiple [...]*».

Si costituiva in entrambi i giudizi la **██████████** resistendo alle avverse pretese e, quindi, chiedendo che venisse accertato, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori, in quanto non eredi della vittima; nel merito, che fosse accertato il concorso di colpa del pedone, che attraversava la carreggiata spuntando improvvisamente sulla strada, essendo prima coperto da una vettura parcheggiata a margine della stessa, tra l'altro senza fare uso delle strisce pedonali; in via graduata, che il giudice riducesse il *quantum* delle richieste, vista l'ingiusta duplicazione delle voci di danno lamentate.

All'udienza del 19-01-2017 veniva disposta la riunione dei due procedimenti, i quali erano complessivamente istruiti con prove documentali (fra cui relazione della Polizia Stradale di KR, prot. n. 4461, rep. n. 220.20/V.2014; verbale di sommarie informazioni di **██████████** **██████████** annotazione di P.G. – all.ti fasc. I grado **██████████** **██████████** documentazione medico-sanitaria e familiare; rilievi fotografici; C.T.U. medica espletata nel proc. pen. R.G.N.R. n. 4761/14-mod. 21 a carico di **██████████** **██████████** e con prove testimoniali.



Precisate le conclusioni all'udienza del 26-02-2020, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse e repliche.

Con sentenza n. 670/2020, pubblicata il 27-07-2020, il Tribunale di Crotone così decideva: « - accertato il concorso di [REDACTED] [REDACTED] nella misura del 30%, per il sinistro occorsogli in data 24.09.2014, condanna [REDACTED] Plc e [REDACTED] in solido tra loro, a pagare, a titolo risarcitorio: **a)** a [REDACTED] la somma complessiva di euro 34.333,84, già attualizzata, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo; **b)** a [REDACTED] la somma complessiva di euro 4.831,22, già attualizzata, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo; **c)** a [REDACTED] e [REDACTED] in qualità di eredi, la somma complessiva di euro 754,60 ciascuno per la propria porzione (i.e. 2/3 in favore di [REDACTED] e 1/3 in favore di [REDACTED] oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'illecito e rivalutata di anno in anno sino al soddisfo; - condanna [REDACTED] Plc e [REDACTED] in solido tra loro, a rifondere a [REDACTED] le spese di lite, nella misura del 50%, corrispondente a euro 3.200,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre il 50% degli esborsi (pari a euro 272,50), da distrarsi in favore del procuratore antistatario, compensando per il residuo le spese tra le parti processuali; - condanna [REDACTED] Plc e [REDACTED] in solido tra loro, a rifondere a [REDACTED] le spese di lite, nella misura del 50%, corrispondente a euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre il 50% degli esborsi (pari a euro 393,00), da distrarsi in favore del procuratore antistatario, compensando per il residuo 50% le spese tra le parti processuali».

Il giudice di primo grado: **A)** pur ritenendo superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, c. 2, c.c., ha reputato sussistente, stante l'art. 1227, c. 1, c.c., il concorso di colpa fra il conducente e la vittima, in misura pari al 70%-30%, in quanto il primo violava l'obbligo di procedere a velocità moderata, mentre il pedone non attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali, tra l'altro sbucando sulla strada da un punto in cui la visuale era impedita dalla presenza di una vettura parcheggiata a margine; **B)** riconosceva in favore di entrambi gli attori il danno morale da perdita del rapporto parentale, essendo stato provato il loro vincolo familiare con la vittima e la sussistenza di un legame affettivo (di fatto); **C)** negava l'ulteriore risarcimento a titolo di danno esistenziale, poiché, visto il principio di unitarietà e onnicomprensività del danno non patrimoniale, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale include in sé il danno esistenziale subito per effetto di tale perdita; **D)** negava il risarcimento del c.d. danno morale soggettivo, poiché «determina duplicazione di risarcimento la congiunta



attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale» (pag. 11 sentenza I grado); E) riconosceva l'aumento personalizzato (del 20%) del danno da perdita del rapporto parentale soltanto a [REDACTED] e non a [REDACTED] [REDACTED] poiché soltanto la prima aveva provato in giudizio «l'unità, continuità e profondità» del vincolo familiare sussistente con il *de cuius*; F) non riconosceva il danno biologico *iure proprio* lamentato da [REDACTED] che non aveva provato che le sofferenze subite per la perdita del fratello avevano determinato in lei una lesione psico-fisica; G) riconosceva a entrambi gli attori, come posta risarcitoria *iure hereditatis*, il danno biologico terminale maturato nella sfera giuridica della vittima, considerato l'ampio lasso di tempo fra il sinistro e la morte; ripartito fra gli eredi nella misura di 2/3 in favore della moglie del *de cuius* e di un terzo in favore della sorella (*ex art. 582 c.c.*); H) negava il risarcimento del danno morale terminale *iure hereditatis*, non essendo stato provato che il [REDACTED] [REDACTED] avesse avuto cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine; I) non veniva riconosciuto alcun risarcimento a titolo di danno patrimoniale, poiché nessuno degli attori aveva fornito prova dei lamentati pregiudizi economici; L) sulle somme riconosciute a ciascuno degli attori, veniva effettuato il defalco degli acconti già corrisposti dalla compagnia assicuratrice convenuta.

1.2. Avverso la summenzionata pronuncia proponeva appello [REDACTED] [REDACTED] con atto di citazione notificato a tutti gli appellati il 17-08-2020, chiedendo la riforma sia nella parte in cui è stato accertato il concorso colposo (70%-30%) in luogo della responsabilità esclusiva del [REDACTED] sia nelle parti in cui non è stato riconosciuto il danno biologico *iure proprio*, il danno morale soggettivo c.d. terminale, da perdita del rapporto parentale, chiedendo, per l'effetto, il riconoscimento della cifra di € 200.000,00 o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria l'01-10-2020 si costituiva in giudizio [REDACTED] proponendo appello incidentale, notificato al contumace [REDACTED] il 23-09-2020. Chiede la riforma della gravata pronuncia nella parte in cui non ha ritenuto che la responsabilità dell'accaduto fosse esclusivamente del [REDACTED] [REDACTED] e invoca il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, *iure proprio* e *iure hereditatis*, ingiustamente non riconosciuti dal primo giudice, e la condanna degli appellati [REDACTED] e [REDACTED] in solido, al pagamento della complessiva somma di € 400.000,00 (detratto l'acconto già corrisposto di € 115.000,00), con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Con comparsa di risposta depositata il 02-11-2020 si è costituita la [REDACTED] resistendo agli appelli proposti e chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità di entrambi per mancanza di



una ragionevole probabilità di essere accolti (*ex art. 348-bis c.p.c.*); in via subordinata e nel merito, chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto; in via ulteriormente gradata, chiedendo che la eventuale condanna, in caso di accoglimento degli appelli, sia contenuta entro i limiti del massimale di polizza.

Precisate le conclusioni all'udienza dell'08-06-2022, la causa è stata assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti defensionali conclusivi.

Tutte le parti costituite depositavano comparsa conclusionale.

2. Le valutazioni della Corte

2.1. In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia di [REDACTED] il quale non si è costituito in giudizio malgrado la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello.

2.2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata [REDACTED] P.L.C. ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c. non può essere esaminata essendo già stata superata la fase processuale a tanto preposta.

Infatti, l'ordinanza *ex art. 348 ter* c.p.c. – che pronuncia sull'eccezione *ex art. 348 bis* c.p.c. - può essere pronunciata solo all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., prima di procedere alla trattazione e sentite le parti (cfr. Cass. civ., 20.7.2018, n. 19333).

3. L'appello principale di [REDACTED]

Dall'esame complessivo dell'atto di appello (estremamente prolisso e ripetitivo) è dato cogliere le seguenti doglianze mosse dall'appellante alla prima pronuncia e i punti di sentenza di cui si invoca la riforma:

a) Il giudice di primo grado avrebbe errato a riconoscere la vittima [REDACTED] [REDACTED] corresponsabile nella misura del 30 %, *ex art. 1227, c. 1, c.c.*, dell'occorso sinistro e, quindi, del proprio decesso. Sostiene l'appellante che le deposizioni dei testi oculari (in particolare, di [REDACTED] e [REDACTED] rese all'udienza del 05-07-2018), i rapporti dei Carabinieri della Stazione di Strongoli (KR) e della Polizia Stradale di Crotona e le annotazioni di P.G. (allegati al fasc. di I grado di [REDACTED] [REDACTED] sarebbero sufficienti a provare l'esclusiva responsabilità dell'appellato [REDACTED] [REDACTED]

b) Il giudice di prime cure avrebbe sbagliato a non riconoscere integralmente il risarcimento del danno biologico e morale terminali *iure hereditatis*, sulla scorta dell'erroneo presupposto per cui non sarebbe stato provato che la vittima avesse avuto, dopo l'incidente, lucida percezione dell'inevitabilità della propria morte.

Al contrario, ritiene l'impugnante che tale lucida percezione della vittima fosse stata provata attraverso il «verbale 118 SUEM dell'A.S.P. di Crotona» del 24-09-2014; con la «relazione di



consulenza tecnica medico-legale necroscopica sulle cause della morte», del 17-10-2014, a firma della dott.ssa [REDACTED] con la «scheda di pronto soccorso del 24-09-2014 n. 43485» dell'ospedale di Crotona (allegati al fascicolo di primo grado di [REDACTED]). La predetta documentazione comproverebbe come la vittima, al momento dell'accesso in ambulanza, fosse pienamente cosciente e avesse percepito che, da lì a breve, sarebbe sopraggiunta la propria fine (occorsa a distanza di undici giorni dal sinistro). Il defunto [REDACTED] [REDACTED] infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non si trovava in uno stato di coma, ma in uno stato soporoso.

c) Viene contestata l'ingiusta quantificazione del danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale. L'appellante, infatti, aveva provato il presupposto giuridico e di fatto (lo stretto legame e le frequentazioni) che aveva con il *de cuius*, ma, malgrado ciò, il giudice di prime cure, pur personalizzando il danno, si limitava a liquidare una cifra vicina al minimo, pari ad € 24.020,00. Al contrario, visto lo stretto rapporto fra i due congiunti, sarebbe stata più equa e soddisfattiva la somma di € 144.130,00.

4. L'appello incidentale di [REDACTED]

[REDACTED] si duole:

a) Dell'inesatta ricostruzione dei fatti e della contraddittoria ed illegittima motivazione a base della decisione di riconoscere la vittima corresponsabile, in misura pari al 30 %, dell'occorso incidente mortale, quando, in realtà, era stato dimostrato come l'accaduto fosse disceso da responsabilità esclusiva del [REDACTED]

Più precisamente, la relazione dei Carabinieri della Stazione di Strongoli (KR) e quella della Polizia Stradale di Crotona (all.ti nn. 3 e 4 fasc. I grado [REDACTED]) e le deposizioni dei testi [REDACTED] (sentiti all'udienza del 05-07-2018), la relazione del C.T.U. nominato dal P.M. presso il Tribunale di Catanzaro, dott.ssa Arianna [REDACTED] (all. n. 2 fasc. I grado [REDACTED]) consentirebbero, a dire dell'appellante, di appurare la dinamica del sinistro e le violazioni commesse dal [REDACTED] (trasgressione art. 141, commi 2 e 3, C.d.S., per non aver moderato la marcia in zona altamente frequentata da pedoni) e di concludere con il riconoscimento della esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella causazione dell'accaduto.

Inoltre, le presunte violazioni addebitate al pedone – di aver, cioè, attraversato la strada non sulle strisce pedonali e sbucando dal davanti di una macchina parcheggiata - sarebbero state provate soltanto attraverso il rinvio alle predette relazioni di P.G., benché gli operanti fossero giunti sul posto quando l'auto era già stata spostata e la vittima era già sull'autambulanza. Che nessun testimone oculare avrebbe confermato tali circostanze, le quali sarebbero state



ricostruite dai verbalizzanti riproducendo alla lettera le sommarie informazioni rese, subito dopo il fatto, dallo stesso [REDACTED] [REDACTED]. Sostiene l'appellante, infatti, che la vittima, come ribadito dai testi oculari, non era neppure intenta ad attraversare, ma era piuttosto ferma sul margine della strada; e che, quand'anche stesse attraversando, costante giurisprudenza di legittimità reputa che l'attraversamento del pedone a pochi metri dalle strisce pedonali è irrilevante ai fini del sinistro.

b) Della mancata personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale nella misura più vicina a un valore prossimo al massimo previsto dalle Tabelle di Milano (che consente un aumento personalizzato fino a € 331.920,00), poiché non avrebbe provato, neanche per presunzioni, l'unità, continuità e profondità del rapporto familiare con la vittima.

Usando le parole dell'appellante: «[...] la sig.ra [REDACTED] lamenta il fatto che il giudice di prime cure, sulla base di una motivazione del tutto priva di fondamento logico-giuridico, ha illegittimamente liquidato, in suo favore, un importo a titolo di risarcimento del danno da perdita del rapporto con il coniuge convivente in misura ingiustificatamente penalizzante rispetto al parametro costituito dalla misura ordinariamente seguita per la liquidazione del danno da perdita del rapporto coniugale [...]» (pag. 12 comparsa con appello incidentale).

A dire dell'impugnante, l'aumento personalizzato poteva ben essere riconosciuto, in quanto, secondo l'*id quod plerumque accidit*, la moglie soffre gravi pregiudizi per effetto della perdita del marito.

c) Del mancato riconoscimento del risarcimento del danno morale *soggettivo iure proprio*. Evidenzia l'appellante che, non avendo figli, a seguito dell'improvviso decesso del marito, ha subito gravi ripercussioni psicologiche. Che, a causa dello *stress* accumulato, sarebbe stata colpita da ischemia cerebrale (come provato con il documento di cui all. n. 8 fasc. I grado [REDACTED] [REDACTED]). Pertanto, sulla scorta di tali fattori, si chiede il ristoro anche di tale pregiudizio non patrimoniale, che non può essere risarcito con una somma meramente simbolica.

d) Delle decisioni assunte in merito al risarcimento del danno biologico, tanatologico, catastrofico e terminale *iure hereditatis*.

L'appellante sostiene di aver titolo al risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea, patito dal defunto marito nell'arco temporale dal sinistro al decesso; del danno tanatologico, sorto sempre nella sfera giuridica del *de cuius*, deceduto a distanza di dodici giorni dal sinistro; del danno catastrofico, ontologicamente diverso dal danno tanatologico, da intendersi come sofferenza (danno morale) della vittima, che lucidamente assiste allo spegnersi inevitabile della propria vita. In merito a quest'ultima posta risarcitoria, la lucida percezione dell'ineluttabilità del decesso da parte del *de cuius* sarebbe stata provata attraverso il verbale



del 118 SUEM A.S.P. Crotona del 24-09-2014 (all. fasc. I grado [REDACTED] [REDACTED] in cui sarebbe riportato che, al momento del trasporto in ospedale, la vittima era vigile e cosciente. Infine, l'appellante si duole del mancato ristoro del danno c.d. terminale.

e) In merito al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, l'impugnante deduce che sussistono e sono stati provati i presupposti per il riconoscimento, poiché con il *de cuius* esistevano reciproci affidamento, solidarietà e frequentazione, ricavabili, in via presuntiva, secondo *l'id quod plerumque accidit*, dal rapporto di coniugio in essere.

f) Circa la quantificazione del danno non patrimoniale, l'appellante sostiene che, il caso che occupa, impone il risarcimento secondo i valori medi di cui alle Tabelle di Milano, per le ragioni che seguono: lo stretto rapporto familiare, la fulminea scomparsa del coniuge a seguito di un evento improvviso, il mutamento delle condizioni di vita dell'odierna appellante, costretta a vivere, da un giorno all'altro, da sola.

g) Circa il danno patrimoniale, l'appellante si duole del mancato ristoro della perdita di generiche elargizioni economiche a lei provenienti dal defunto marito e del lavoro domestico di quest'ultimo e per il mancato rimborso delle spese funebri, che sarebbero state debitamente provate con fatture (all.ti nn. 11 e 12 fasc. I grado [REDACTED] [REDACTED])

5. I motivi comuni.

Rilevato che alcune delle censure sollevate dall'appellante principale e dall'appellante incidentale sono comuni, o comunque sovrapponibili, onde evitare inutili ripetizioni e duplicazioni grafiche le stesse saranno analizzate congiuntamente.

5.1. La responsabilità concorsuale nella causazione del sinistro.

Entrambe le appellanti censurano la valutazione operata dal Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto la vittima corresponsabile, in misura pari al 30%, dell'occorso incidente mortale, e non riconosciuto, di contro, che l'accaduto fosse di sceso da responsabilità esclusiva del [REDACTED]

In particolare entrambe le appellanti deducono, a sostegno dei rispettivi motivi di gravame sul punto, che la prova della esclusiva responsabilità del [REDACTED] nella causazione del sinistro e, quindi, l'assenza di corresponsabilità del loro defunto congiunto, la si ricava dalle deposizioni testimoniali assunte all'udienza del 05.07.2018, da cui emergono elementi oggettivi per escludere che il [REDACTED] stesse attraversando, nonché dalla nota della Polizia Stradale – Sezione di Crotona del 19.11.2014 (depositata presso la Procura della Repubblica di Crotona il 03.12.2014).

I motivi di gravame articolati sul punto sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.



Rileva in primo luogo la Corte che la dinamica del sinistro deve ritenersi pacificamente accertata.

Risulta, infatti, accertato (e non contestato) che in data 24.09.2014, intorno alle ore 18.00 circa, sul viale [REDACTED] del comune di [REDACTED] circolando a bordo dell'autovettura Fiat Panda tg. [REDACTED] investiva il pedone [REDACTED] che, per le lesioni riportate all'esito del sinistro, decedeva presso l'Ospedale Pugliese di Catanzaro in data 05.10.2014.

Nulla quaestio, dunque, quanto alla ricostruita dinamica del sinistro e quanto alla configurabilità di responsabilità in capo al [REDACTED] ed alla sua compagnia assicuratrice [REDACTED] Plc rispettivamente ex artt. 2054 c.c. e 114 D.lgs 209/2005.

Ciò posto -contrariamente a quanto dedotto dalle appallanti- le circostanze oggettive del sinistro e le emergenze istruttorie inducono a ritenere corretta e immune da censure la valutazione del Tribunale quanto alla configurabilità di un concorso di colpa del pedone [REDACTED] che veniva colpito mentre era intento ad attraversare la carreggiata al di fuori delle strisce pedonali. In primo luogo non può revocarsi in dubbio che il [REDACTED] stesse attraversando la carreggiata.

Il dato lo si ricava dagli accertamenti compiuti dai militari intervenuti sul luogo del sinistro che -come univocamente evincibile dallo "schizzo non in scala" dei Carabinieri di Strongoli (allegato al fascicolo di primo grado della [REDACTED] documentano come il punto di impatto tra il veicolo condotto dal [REDACTED] e il pedone [REDACTED] sia avvenuto quasi al centro della carreggiata. La presenza del pedone al centro della carreggiata non può che dimostrare che lo stesso stesse attraversando.

Il dato non è, peraltro, confutato dalle deposizioni dei testi escussi all'udienza del 05.07.2010. Ed invero il fatto che i testi [REDACTED] e [REDACTED] abbiano riferito che il [REDACTED] si trovava "a bordo" e "a margine" della strada non è astrattamente incompatibile con quanto accertato dai Carabinieri.

E' ben plausibile, infatti, che i due testi lo abbiano visto nel mentre si accingeva ad attraversare o che, non avendo peraltro chiarito da dove ed a che distanza abbiano assistito alla scena, possano aver avuto una percezione distorta della reale distanza della sua posizione rispetto al ciglio della strada.

Contrariamente a quanto indicato dall'appellante incidentale [REDACTED] (cfr. pag. 5 dell'appello) nessuno dei testi escussi riferisce che il [REDACTED] "si trovava fermo" a bordo strada. Del resto il dato tecnico ricavabile dai rilievi dei militari, come detto, colloca il punto di impatto grossomodo al centro della carreggiata [non corrispondente al vero è, peraltro, l'affermazione contenuta a pag. 9 dell'atto di appello incidentale della [REDACTED] secondo cui i rilievi dei militari



sarebbero stati eseguiti quando “la macchina era stata spostata”. Il dato è smentito dal contenuto della annotazione di P.g. del 25.09.2014 nella quale si dà atto che i militari, giunti sul luogo del sinistro, “constatavano la presenza di un’autovettura, una Fiat Panda di colore Rosso targata [REDACTED] ferma sulla sede stradale” e che “venivano effettuati i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro”].

Quanto, invece, riferito dal teste [REDACTED]-ossia che il [REDACTED] “si trovava ai margini del marciapiede”- è smentito dalla circostanza, pacifica, che il [REDACTED] aveva occupato il manto stradale dopo aver oltrepassato, dalla parte anteriore, un’autovettura posteggiata al lato della carreggiata e, quindi, ben oltre il marciapiede stesso.

A tutto ciò si aggiunge una considerazione squisitamente logica.

Essendo la strada dotata di marciapiede (dato evincibile dal materiale fotografico versato in atti), il [REDACTED] non aveva alcuna ragione logica di trovarsi sul manto stradale della carreggiata se non perché intento ad attraversare.

Il dato, inoltre, trova conferma nello stesso atto di citazione in primo grado di [REDACTED] [REDACTED] dove, a pag. 1, si legge testualmente che al momento dell’investimento [REDACTED] [REDACTED] “era intento ad attraversare la strada in un punto rettilineo” (cfr. pagina citata).

Parimenti certo è che tale operazione di attraversamento della carreggiata avveniva a circa 20 metri di distanza dalle strisce pedonali presenti sulla carreggiata sia prima sia dopo il punto di impatto (si veda sul punto “schizzo non in scala” dei Carabinieri di Strongoli e dall’annotazione di P.G. dei Carabinieri di Strongoli del 25.09.2014).

Tale condotta certamente violativa della prescrizione di cui all’art. 190 commi 2 e 5 del codice della strada (che impone ai pedoni di attraversare la strada servendosi degli appositi attraversamenti pedonali) consente, senza dubbio alcuno, di ravvisare un concorso di colpa di [REDACTED] [REDACTED] nella causazione del sinistro¹ correttamente quantificato -in considerazione della concreta dinamica del fatto e delle circostanze di tempo e di luogo- in misura pari al 30%. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere confermata sul punto.

5.2. Mancato riconoscimento del danno morale terminale.

Entrambe le appellanti lamentano il mancato riconoscimento del danno morale soggettivo *iure hereditatis*, consistente nello stato di sofferenza spirituale o intima (paura o patema d’animo)

¹ Condivisibili sono, in merito, le valutazioni del Tribunale che ha ritenuto che “occorre tenere conto dell’imprudenza del pedone che, oltre a non usufruire delle vicine strisce pedonali, si è immesso nella carreggiata proprio nel tratto di strada parzialmente ostruito, nella fase iniziale di attraversamento, dalla presenza di una macchina parcheggiata, sbucando, per come accertato dagli agenti intervenuti sul posto, proprio dalla parte frontale del veicolo in questione, così riducendo, in ogni caso, la visuale del conducente investitore”.



sopportato dalla vittima nell'assistere, avendone percezione, al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita.

Più nello specifico:

-- [REDACTED] censura la sentenza gravata per aver il giudice di prime cure sbagliato a non riconoscere integralmente il risarcimento del danno biologico e morale terminali *iure hereditatis*, sulla scorta dell'erroneo presupposto per cui non sarebbe stato provato che la vittima avesse avuto, dopo l'incidente, lucida percezione dell'inevitabilità della propria morte. Al contrario, ritiene l'impugnante che tale lucida percezione della vittima fosse stata provata attraverso il «verbale 118 SUEM dell'A.S.P. di Crotone» del 24-09-2014; con la «relazione di consulenza tecnica medico-legale necroscopica sulle cause della morte», del 17-10-2014, a firma della dott.ssa Arianna Serra; con la «scheda di pronto soccorso del 24-09-2014 n. 43485» dell'ospedale di Crotone (allegati al fascicolo di primo grado di [REDACTED]

-- [REDACTED] lamenta -tra gli altri- il mancato riconoscimento del danno catastrofale, da intendersi come sofferenza (danno morale) della vittima, che lucidamente assiste allo spegnersi inevitabile della propria vita.

In merito a quest'ultima posta risarcitoria, secondo l'appellante incidentale, la lucida percezione dell'ineluttabilità del decesso da parte del *de cuius* sarebbe stata provata attraverso il verbale del 118 SUEM A.S.P. Crotone del 24-09-2014 (all. fasc. I grado [REDACTED] [REDACTED] in cui sarebbe riportato che, al momento del trasporto in ospedale, la vittima era vigile e cosciente.

Il comune motivo è infondato e va rigettato.

Entrambe le appellanti muovono dal presupposto che successivamente all'incidente [REDACTED] [REDACTED] sarebbe stato cosciente e che, pertanto, avrebbe avuto piena consapevolezza della propria condizione fisica con cosciente consapevolezza e percezione dell'imminente fine della sua vita.

Tale premessa, da cui muovono le censure articolate con i rispettivi motivi di gravame dalle due appellanti, non appare, in realtà, provata.

Il danno morale terminale (o altrimenti detto danno da lucida agonia o catastrofale o catastrofico) è un danno da percezione concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'*exitus* se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità agonica e, in quanto tale, in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l'imminenza della morte, essendo irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta manifestamente lucida.



Trattandosi, dunque, di danno conseguenza, il presupposto per il risarcimento è l'accertamento *-rectius* la prova- della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine.

Tale prova nel caso specifico difetta.

L'unico elemento (latamente) indiziario in tal senso è costituito dal verbale del SUEM 118 Asp di Crotona del 24.09.2014 che dà conto di come, in ambulanza, al momento dell'intervento indicato alle ore 18.00, il [REDACTED] presentasse *"stato soporoso... apertura occhi alla voce risposta verbale confusa... vomito"* (dato ricavabile dalla CTU medico legale necroscopica).

A fronte di tale dato, di contro, il dato ricavabile da tutti gli altri certificati medici (alcuni materialmente versati in atti, altri deducibili dalla citata CTU) è che a seguito del sinistro il [REDACTED] si sia trovato in uno stato di "coma" (stato comatoso in politrauma) protrattosi, senza regressione, fino al decesso [cfr. scheda di pronto soccorso n. 43485; cartella clinica di ricovero presso U.O. Terapia Intensiva P.O. Crotona in cui si legge: *"stato comatoso in politrauma" ... "pz in coma nessuna risposta allo stimolo doloroso non apprezzabili segni di lato"*].

Non può sottacersi, peraltro:

-- che già in pronto soccorso (dove veniva accettato alle ore 19.00 del 24.09.2014, ossia a brevissima distanza dal verificarsi del sinistro) veniva diagnosticato, in sede di anamnesi *"stato di coma da riferito incidente stradale"* e, in sede di diagnosi, *"stato comatoso in politrauma"*;

-- che il degenerare delle condizioni del [REDACTED] con l'insorgere dell'accertato "stato comatoso" è stato così repentino ed è stato certificato a così poca distanza dal verificarsi del sinistro (ore 19.00) che è difficilmente ipotizzabile sul piano medico-scientifico che lo stesso possa aver avuto una cosciente percezione dell'imminente e repentino precipitare della propria condizione;

-- che, in ogni caso, gli scarni dati anamnestici del richiamato certificato del 118 non consentono di inferire, in termini scientifici, la certezza o la ragionevole probabilità, che il [REDACTED] si trovasse in stato di sufficiente lucidità tale da poter percepire la sua situazione soggettiva (del resto nel certificato si riferisce, come visto, una condizione *"risposta verbale confusa"*- che non è univocamente sintomatica di una consapevole presenza a sé stesso).

Ergo, è possibile inferire dai riferiti dati che le condizioni del [REDACTED] immediatamente dopo il primo soccorso siano esitate in uno stato di coma, *rectius* di sostanziale incoscienza e assenza di lucidità, tale da impedirgli di prendere cosciente consapevolezza dell'imminenza dell'*exitus* e di percepire la sua situazione ed in particolare, proprio, l'imminenza della morte.

Del resto lo stato di coma costituisce una condizione psico-fisica che si traduce nell'annullamento pressoché totale del bene salute, determinando una condizione menomativa che annulla in concreto e permanentemente l'autonomia dell'individuo, precludendogli ogni



capacità cognitiva e ogni forma di autonomia, anche minima, con perdita di qualsiasi consapevolezza e capacità di pensiero.

In assenza di elementi oggettivi concreti da cui poter ritenere provato -secondo l'indirizzo giurisprudenziale ormai pacifico della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 26727 del 2018)- che il [REDACTED] si sia trovato in uno stato di coscienza tale dall'aver percezione del progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita, correttamente il Tribunale ha negato il risarcimento dell'invocato danno morale soggettivo *iure hereditatis*.

Il motivo di gravame deve essere rigettato con conferma sul punto della sentenza gravata.

5.3. Quantificazione del danno da perdita di rapporto parentale.

Entrambe le appellanti, seppur con motivi in parte diversi, contestano la sentenza del Tribunale di Crotone in ordine alla quantificazione dell'importo, a ciascuna riconosciuto, quale danno da perdita di rapporto parentale.

Più nello specifico:

-- [REDACTED] deduce di aver provato il presupposto giuridico e di fatto (lo stretto legame e le frequentazioni) che aveva con il *de cuius*, ma che, malgrado ciò, il giudice di prime cure, pur personalizzando il danno, si è limitato a liquidare una cifra vicina al minimo, pari ad € 24.020,00 laddove, al contrario, visto lo stretto rapporto fra i due congiunti, sarebbe stata più equa e soddisfattiva la somma di € 144.130,00.

-- [REDACTED] lamenta: 1) la mancata personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale nella misura più vicina a un valore prossimo al massimo previsto dalle Tabelle di Milano; 2) che sussistono e sono stati provati i presupposti per il riconoscimento, poiché con il *de cuius* esistevano reciproci affidamento, solidarietà e frequentazione, ricavabili, in via presuntiva, secondo *l'id quod plerumque accidit*, dal rapporto di coniugio in essere; 3) che, il caso che occupa, impone il risarcimento secondo i valori medi di cui alle Tabelle di Milano, per le ragioni che seguono: lo stretto rapporto familiare, la fulminea scomparsa del coniuge a seguito di un evento improvviso, il mutamento delle condizioni di vita dell'odierna appellante, costretta a vivere, da un giorno all'altro, da sola.

I motivi sono fondati.

Nulla quaestio sulla natura del danno da perdita del rapporto parentale e sulla risarcibilità dello stesso (peraltro riconosciuta dal primo giudice).

Le disquisizioni giuridiche in diritto relative ai suddetti profili –peraltro ripetute più volte nell'atto di appello di [REDACTED] sono, perciò, del tutto superflue.

Ciò di cui si dolgono le appellanti è, dunque, sostanzialmente, la quantificazione e liquidazione del relativo danno.



Il primo giudice ha ritenuto di liquidare a titolo di danno *iure proprio* da perdita del rapporto parentale:

1) alla [REDACTED] la somma di euro 20.176,00 così quantificata sulla base delle tabelle di Milano vigenti all'epoca della decisione:

-- valore monetario base: euro 24.020,00 (corrispondente al minimo);

-- ridotto del 30% per il concorso di colpa del [REDACTED] euro 16.814,00;

-- aumentato –a titolo di personalizzazione- del 20% fino all'importo riconosciuto di euro 20.176,00.

2) alla [REDACTED] la somma di euro 116.172,00 così quantificati sulla base delle tabelle di Milano vigenti all'epoca della decisione:

-- valore monetario base: euro 168.250,00;

-- ridotto del 30% per il concorso di colpa del [REDACTED] e senza alcun aumento a titolo di personalizzazione.

Tale valutazione appare non corretta e non risulta essere conforme ai criteri di liquidazione per come individuati dalla più recente giurisprudenza di legittimità e dalle più attuali tabelle di liquidazione del danno.

Come chiarito dalle più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, proprio con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, *“al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”* (cfr. Cass. 10579 del 2021; Cass.33005 del 2021).

Ebbene, le tabelle milanesi –a differenza di quelle di Roma- vigenti al momento della decisione del giudice di prime cure, non rispondevano ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, non prevedendo una liquidazione con un sistema a punti ma, bensì, una liquidazione determinata equitativamente dal giudice tra un importo indicato come “valore monetario base” e un importo massimo indicato come “aumento personalizzato (fino a max)”.



La non rispondenza dei criteri utilizzati dal Tribunale per liquidare il danno, a fronte delle critiche articolate da entrambe le appellanti nei motivi di gravame quanto alla quantificazione del danno, impone di procedere ad una rideterminazione dello stesso.

A tal fine ritiene la Corte di dover fare riferimento come parametro per la liquidazione alle Tabelle di Milano (già applicate dal primo giudice), seppur nella versione più recente del 2022 che, uniformandosi alle indicazioni della Suprema Corte di Cassazione, prevedono un criterio di liquidazione incentrato sul sistema di “valore punto”.

Più in dettaglio, le tabelle in parola prevedono per il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, nell’ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sull’attribuzione di un punteggio numerico a seconda della presumibile entità del danno e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.

Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento – una volta ritenuta provata la esistenza di una seria relazione affettiva – vale a dire:

1. Età della vittima primaria;
2. Età della vittima secondaria;
3. Convivenza;
4. Sopravvivenza di altro/i congiunti del nucleo primario del *de cuius*;
5. Qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto.

Il risarcimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il “valore punto”.

Pertanto, nel caso di specie:

A [REDACTED] –sorella non convivente con la vittima primaria– vanno attribuiti **37** punti, così computati:

1. 8 punti per l’età della vittima primaria (79 anni);
2. 8 punti per l’età della vittima secondaria (77 anni);
3. 14 punti per la presenza di un superstite all’interno del nucleo familiare ancorché non convivente [REDACTED];
4. 7 punti per la qualità e l’intensità della relazione affettiva che caratterizzava la relazione affettiva tra fratello e sorella, desumibile dalle prove assunte che documentano frequentazioni e contatti con frequente condivisione delle festività, ricorrenze e delle vacanze.



A [REDACTED] – moglie convivente (circostanza pacifica in quanto dedotta nell'atto di citazione in primo grado e non tempestivamente contestata dai convenuti) – vanno attribuiti 57 punti:

1. 12 punti per l'età della vittima primaria (79 anni);
2. 8 punti per l'età della vittima secondaria (81 anni);
3. 16 punti per la convivenza tra la vittima primaria e la moglie [REDACTED]
4. 14 punti per la presenza di un superstite all'interno del nucleo familiare ancorché non convivente [REDACTED]
5. 7 punti per la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava la relazione affettiva tra marito e moglie, desumibile presuntivamente dalla condivisione giornaliera delle principali attività della vita quotidiana posto che la moglie ed il marito abitavano insieme, senza figli.

Moltiplicando gli indicati punteggi per il "valore punto" (€ 1.461,20 a punto per [REDACTED] ed € 3.365,00 a punto per [REDACTED] si ottengono le seguenti somme, al cui pagamento, in favore delle appellanti, vanno condannati i convenuti in solido tra loro:

1. [REDACTED] € 37.845,08 (€ 1.461,20 x 37 punti=€ 54.064,40; somma ridotta del 30% per il concorso di colpa del [REDACTED] ad € 37.845,08);
2. [REDACTED] € 134.263,50 (€ 3.365,00 x 57 punti=€ 191.805,00; somma ridotta del 30% per il concorso di colpa del [REDACTED] ad € 134.263,50).

Le somme in questione vengono determinate all'attualità e pertanto sulle stesse non spetta la rivalutazione monetaria.

Devono essere invece corrisposti gli interessi compensativi, così come statuito dalla sentenza di primo grado con statuizione non censurata.

Tali interessi non possono essere calcolati sulla somma già rivalutata ma vanno invece calcolati sulla somma devalutata al momento del fatto (24 settembre 2014) e annualmente rivalutata, al tasso legale dell'anno volta per volta preso in considerazione.

Sulle somme così liquidate sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

Ed ancora, dalle somme complessivamente liquidate vanno detratte le somme già percepite dalle appellanti in data non precisata, vale a dire: [REDACTED] € 15.000,00; [REDACTED] € 80.000,00.

Ai fini della risoluzione del problema pratico dello scomputo degli acconti, la Suprema Corte ha chiarito che la liquidazione del danno da ritardato adempimento d'una obbligazione di



valore, nel caso in cui il debitore abbia pagato un acconto prima della liquidazione definitiva, deve avvenire attraverso le seguenti operazioni:

1. rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);
2. detrarre l'acconto dal credito;
3. calcolare gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. Cass. civ., 20 aprile 2017, n. 9950; ma già Cass. civ., 19 marzo 2014, n. 6347).

Pertanto, posto che gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sono già liquidati in moneta attuale, è necessario rivalutare sempre alla data odierna gli acconti corrisposti in data imprecisata (non essendo, nemmeno per [REDACTED] [REDACTED] desumibile con certezza, dal doc. 6 allegato all'atto di citazione in primo grado, la data di accredito del bonifico), così ottenendosi il credito residuo di ciascuna delle persone danneggiate, espresso in moneta attuale ed al netto degli acconti rivalutati.

Determinato così il capitale, si dovrà procedersi alla liquidazione del danno di mora, applicando gli interessi al tasso legale, di volta in volta vigente, sulla somma capitale rivalutata anno per anno, a far data dal giorno del sinistro.

Ora, poiché le somme liquidate a titolo di danno sono state determinate all'attualità (con riferimento, quindi, al valore attuale della moneta), esse devono, pertanto, essere previamente devalutate in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per poi applicare, come detto, sulla somma rivalutata anno per anno, gli interessi legali di volta in volta vigenti, tenendo conto delle somme corrisposte a titolo di acconto talché il lucro cessante andrà calcolato sulla somma complessiva dalla data dell'evento sino alla data dei pagamenti e sulla somma residua dai pagamenti ad oggi.

Sulle somme così liquidate sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.

La sentenza gravata va, pertanto, riformata sul punto.

6. A questo punto, esaurita la trattazione dei profili di censura comuni, o pressoché sovrapponibili, si procederà ad analizzare gli ulteriori specifici motivi di gravame articolati nell'atto di appello da [REDACTED]



6.1. L'appellante [REDACTED] [REDACTED] impugna la sentenza gravata in ordine al mancato riconoscimento del risarcimento del danno morale *soggettivo iure proprio*.

Evidenzia l'appellante che, non avendo figli, a seguito dell'improvviso decesso del marito, ha subito gravi ripercussioni psicologiche. Che, a causa dello *stress* accumulato, sarebbe stata colpita da ischemia cerebrale (come provato con il documento di cui all. n. 8 fasc. I grado [REDACTED] [REDACTED]). Pertanto, sulla scorta di tali fattori, si chiede il ristoro anche di tale pregiudizio non patrimoniale.

Il motivo di gravame è infondato e deve essere rigettato.

Vanno fatte, in primo luogo, alcune precisazioni di carattere generale.

Le cosiddette sentenze di San Martino -Cass. 11/11/2008, nn. 26972, 26973, 26974, 26975- hanno imposto la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, ritenendolo una "categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate", specificando nel contempo che il danno non patrimoniale è destinato a compendiare tutte le componenti in cui può essere sotto articolato, ben potendo, però, a seconda della fattispecie o del tipo di interesse leso, assumere contenuto diverso con funzione descrittiva delle conseguenze negative verificatesi.

La giurisprudenza più recente ha poi ulteriormente specificato che il danno non patrimoniale è categoria unitaria dal punto di vista giuridico, nel senso che costituisce l'esito di un giudizio sintetico delle ripercussioni negative sul valore-uomo, ma non lo è dal punto di vista fenomenologico (Cass. 17/01/2018, n. 901; Cass. 27/03/2018, n. 7513).

Ciò premesso appare sufficiente richiamare la testuale previsione di Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972 (punto 4.8) -ripresa testualmente da Cass. 28989 del 2019- secondo cui: "*determina duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato*".

Tale conclusione giurisprudenziale è stata riaffermata, con nettezza, tra le altre, da Sez. 3, Sentenza n. 25351 del 17/12/2015, Rv. 638116 - 01 (v. altresì Cass. 8 luglio 2014, n. 15491; Cass. 23 settembre 2013, n. 21716) in cui si ribadisce come, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di risarcimento, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che



l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentando elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente.

Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Sez. 3, Ordinanza n. 30997 del 30/11/2018, Rv. 651667 - 01).

Ogni ulteriore commento appare superfluo.

Del tutto corretta e immune da censure è, dunque, la decisione del Tribunale di Crotone che deve essere confermata sul punto con rigetto del motivo di appello.

6.2. Con un ulteriore motivo di gravame l'appellante si duole delle determinazioni assunte dal tribunale in merito al risarcimento del danno biologico, tanatologico, catastrofe e terminale *iure hereditatis*.

L'appellante sostiene di aver titolo al risarcimento: 1) del danno biologico da invalidità temporanea, patito dal defunto marito nell'arco temporale dal sinistro al decesso; 2) del danno tanatologico, sorto sempre nella sfera giuridica del *de cuius*, deceduto a distanza di dodici giorni dal sinistro; 3) del danno catastrofico, ontologicamente diverso dal danno tanatologico, da intendersi come sofferenza (danno morale) della vittima, che lucidamente assiste allo spegnersi inevitabile della propria vita. In merito a quest'ultima posta risarcitoria, la lucida percezione dell'ineluttabilità del decesso da parte del *de cuius* sarebbe stata provata attraverso il verbale del 118 SUEM A.S.P. Crotone del 24-09-2014 (all. fasc. I grado [REDACTED] [REDACTED] in cui sarebbe riportato che, al momento del trasporto in ospedale, la vittima era vigile e cosciente. Infine, l'appellante si duole del mancato ristoro del danno c.d. terminale.

Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Preliminarmente occorre rilevare, quanto alle censure relative al risarcimento del cd. danno biologico terminale, che tale danno è stato riconosciuto dalla sentenza gravata (cfr. pagg. 15-19) e che nel motivo di appello nessuna censura risulta essere sollevata in ordine ai criteri adottati dal Tribunale per la quantificazione del danno.

Sul punto, pertanto, deve ritenersi formato il giudicato e devono ritenersi del tutto irrilevanti le deduzioni articolate dalla difesa nell'atto di appello.

Quanto, invece, al danno catastrofico o anche detto morale terminale, la questione è stata già analizzata e si rinvia, pertanto, al paragrafo 5.2.



Rimangono da analizzare, dunque, solo le censure relative al mancato riconoscimento ed alla mancata liquidazione del c.d. danno tanatologico (con le parole delle Sezioni Unite della Cassazione, è il “*danno da violazione del diritto alla vita fatto valere (...) dagli eredi della vittima primaria dell'illecito*”).

Sulla questione della risarcibilità del danno tanatologico sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte (Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015) che, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale sussistente sul punto, hanno dettato le seguenti linee guida:

-- danni non patrimoniali risarcibili alla vittima, trasmissibili *"jure hereditatis"*, possono consistere:

a) nel "danno biologico" (cd. "danno terminale") determinato dalla lesione al bene salute quale danno conseguenza consistente nei postumi invalidanti che hanno caratterizzato la durata concreta del periodo di vita del danneggiato dal momento della lesione fino all'*exitus*: l'accertamento del danno conseguenza è questione di fatto e presuppone che le conseguenze pregiudizievoli si siano effettivamente prodotte, necessitando a tal fine che tra l'evento lesivo e il momento del decesso sia intercorso un "apprezzabile lasso temporale";

b) nel "danno morale cd. soggettivo" (cd. "danno catastrofale"), consistente nello stato di sofferenza spirituale od intima (paura o paterna d'animo) sopportato dalla vittima nell'assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso l'ineluttabile fine-vita: anche in questo caso, trattandosi di danno-conseguenza, l'accertamento dell' "an" presuppone la prova della "cosciente e lucida percezione" dell'ineluttabilità della propria fine;

c) rimane invece esclusa la risarcibilità del danno consistente nella "perdita del bene-vita" (cd. "danno tanatologico"), autonomo e diverso rispetto al bene-salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità *"iure hereditatis"* di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

Ergo, da tale pronuncia, si ricava il principio della risarcibilità del danno tanatologico qualora il decesso si verifichi non immediatamente o non dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali. E' però vero, di contro, che tale tipo di danno, rientrando nella categoria del danno non patrimoniale, sarà suscettibile di essere risarcito, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, purché la stessa vittima sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine".



Pertanto, posto che il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, nel caso di specie -sulla scorta delle ragioni già ampiamente esposte al paragrafo – non può riconoscersi tale danno atteso che il [REDACTED] nei dodici giorni intercorrenti tra il sinistro ed il decesso è rimasto, costantemente, in stato di coma e, dunque, in uno stato psico-fisico di incoscienza tale da non essere in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte.

6.3. L'appellante [REDACTED] [REDACTED] si duole, ancora, del mancato ristoro della perdita di generiche elargizioni economiche a lei provenienti dal defunto marito e del lavoro domestico di quest'ultimo e per il mancato rimborso delle spese funebri, che sarebbero state debitamente provate con le fatture allegate all'atto di citazione.

Il motivo di gravame va rigettato.

Le richieste risarcitorie relative ai danni patrimoniali invocati non possono trovare accoglimento atteso la totale mancanza di prove a riguardo.

Quanto al danno da lucro cessante non può obliterarsi che non risulta minimamente provato - né, per il vero, nemmeno dedotto in termini specifici- se e quale attività lavorativa svolgesse [REDACTED] al momento del sinistro; che tipo di contratto di lavoro avesse; se e quanto percepisse a titolo di retribuzione.

L'appellante si limita del tutto genericamente a riferire che a seguito del decesso le siano venute a mancare i contributi o le sovvenzioni e le utilità che, per legge o per solidarietà familiare erano conferite dal soggetto scomparso, senza, però, offrire alcun dato oggettivo per determinare di quali e quante elargizioni si trattasse.

Stesso discorso vale quanto al danno da perdita del lavoro domestico: del tutto assertivamente sostiene l'appellante di aver patito tale danno a seguito del decesso del marito, senza tuttavia offrire alcun elemento per inferire la prova oggettiva.

Vero è che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione la prova che la vittima attendesse a tale attività può essere ricavata in via presuntiva ex art. 2727 cod. civ. dalla semplice circostanza che non avesse un lavoro, ma è però imprescindibile, a monte, offrire la prova di tale circostanza positiva che nel caso di specie, invece, manca totalmente (come detto nessuna allegazione e/o indicazione ha fornito l'appellante disconoscendosi ogni profilo specifico in merito all'attività, anche specificatamente lavorativa, svolta dal defunto marito).

Quanto alle spese funerarie appare sufficiente rilevare che difetta in toto la prova (non fornita nemmeno in questa fase) dell'effettivo esborso o pagamento delle somme necessarie a tal fine.



Le sole fatture prodotte in allegato all'atto di citazione sono del tutto insufficienti a dimostrare l'effettivo avvenuto pagamento.

La decisione del Tribunale di Crotona deve essere, pertanto, confermata sul punto con rigetto del motivo di appello.

7. Le spese di lite

7.1. Stante l'accoglimento solo parziale dell'appello principale e dell'appello incidentale, sia in punto di *an* che di quantum *debeat*, la liquidazione delle spese seguirà la soccombenza per il 50% (rimanendo compensate per il retante 50%) e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014 dello scaglione di riferimento determinato sulla base del *decisum* (scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00) esclusa la fase istruttoria non tenuta.

7.2. Non ricorrono i presupposti per imporre all'appellante e all'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da [REDACTED] e sull'appello incidentale proposto da [REDACTED] avverso la sentenza n. 670/20 emessa dal Tribunale di Crotona nel procedimento civile iscritto al n. 482/2016 e 1057/16 R.G., pubblicata in data 27.07.2020, rigettata ogni altra istanza e domanda, così provvede:

1. Dichiarare la contumacia di [REDACTED]
2. Accoglie per quanto di ragione la domanda spiegata dall'appellante [REDACTED] e dall'appellante incidentale [REDACTED] e, per l'effetto, condanna [REDACTED] P.L.C. e [REDACTED] in solido, al pagamento delle seguenti somme a titolo di danno da perdita di rapporto parentale: a) in favore di [REDACTED] € 37.845,08, da cui dovrà essere previamente detratto, secondo le modalità indicate in motivazione, l'importo di € 15.000,00, già corrisposto dalla compagnia di assicurazione a titolo di acconto, oltre a rivalutazione ed interessi secondo le modalità indicate in motivazione, ed interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo; b) in favore di [REDACTED] € 134.263,50, da cui dovrà essere previamente detratto, secondo le modalità indicate in motivazione, l'importo di € 80.000,00, già corrisposto dalla compagnia di assicurazione a titolo di acconto, oltre a rivalutazione ed interessi secondo le modalità indicate in motivazione, ed interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;



3) Condanna [REDACTED] P.L.C. e [REDACTED] in solido, al pagamento, in favore delle appellanti delle spese di lite che, compensate per 1/2, liquida per il restante 1/2:

-- in favore di [REDACTED] in € 388,50 per esborso contributo unificato e in € 4.757,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 % come per legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;

-- in favore di [REDACTED] in € 4.757,50 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 % come per legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;

4) Conferma nel resto la sentenza impugnata.

Così deciso in data 18 ottobre 2022

Il Consigliere estensore
dott. Pietro Scuteri

Il Presidente
dott.ssa Carmela Ruberto

